Dettaglio comunicazione

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO

Oggetto	AVVISO DI CHIARIMENTI n.6 - 2934646 - Procedura aperta per l'appalto integrato del servizio di progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché per l'esecuzione dei Lavori relativi al programma degli interventi di Edilizia Sanitaria ai sensi dell'art. 20 della Legge 67/88 - III Fase, I Stralcio – Nuova Unità terapia Intensiva e Centro Ipertensione (U.T.I.C.) "La Cicogna" - CIG: 8974116ACA
Id iniziativa	2934646
Nome Iniziativa	Procedura aperta per l'appalto integrato del servizio di progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché per l'esecuzione dei Lavori relativi al programma degli interventi di Edilizia Sanitaria ai sensi dell'art. 20 della Legge 67/88 - III Fase, I Stralcio – Nuova Unità terapia Intensiva e Centro Ipertensione (U.T.I.C.) "La Cicogna" - CIG: 8974116ACA
Mittente	FERDINANDO FISCIANO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Testo	QUESITO: con riferimento al subappalto qualificante e nel caso in cui il subappaltatore indicato sia un Consorzio Stabile, si richiede cortesemente se lo stesso Consorzio subappaltatore debba indicare già in questa fase la consorziata esecutrice per il quale concorre o se la stessa potrà essere indicata successivamente in caso di aggiudicazione. Ù RISPOSTA: Si comunica che la prescrizione di cui al par. 6 lett. p) delle Norme di gara (pag. 47) "In caso di subappalto qualificante, il concorrente dovrà indicare il nominativo del subappaltatore. Il concorrente dovrà altresì produrre una dichiarazione di voler subappaltare contenente la specifica indicazione delle lavorazioni oggetto del subappalto, il DGUE dell'impresa subappaltatrice e dovrà acquisire anche il relativo PASSOE2" si configura come un mero refuso, pertanto è da ritenersi come non prevista.Si rammenta, infatti, che l'attuale disciplina di partecipazione in tema di subappalto qualificante non prevede alcun obbligo in capo ai concorrenti, in ragione della sospensione, sino al 30 dicembre 2023, dell'operatività dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (terna subappaltatori, cfr. art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021 e dall'art. 49 della legge n. 108 del 2021) e della successiva abrogazione ad opera della Legge comunitaria 2021 e tenuto conto del consolidato

	orientamento giurisprudenziale per cui in ogni caso "in sede di presentazione dell'offerta non è obbligatoria per legge l'indicazione nominativa dell'impresa subappaltatrice, neppure in caso di subappalto necessario – ovvero allorché il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili" Il Dirigente ing. Ferdinando Fisciano
Allegati	-